

FARNESIANA SpA

Via B.Sella 5
13016 PRAY (Vc)

Tel.015/765 9111
Fax. 767 804

PRAY, 19 gennaio 1995

RACCOMANDATA A.R.

Egregio Signore

CEDERNA DOTT. ANTONIO
Presidente Azienda Consorziale
Parco Regionale dell'Appia Antica
c/o Assessorato all'Ambiente
Piazza Oderico da Pordenone, 15
00147 - ROMA

RM

30 GEN. 1995

met. 0570

archiviocederna.it

Egregio Dott. Cederna,

la Farnesiana S.p.A. è proprietaria, sin dal 1961, di una tenuta della superficie di circa 68 ettari, il cui confine, in fregio alla Via Ardeatina, coincide, per circa 1.400 metri, con quello del territorio della Azienda Consorziale del Parco dell'Appia Antica.

Nella tenuta di cui trattasi, esistono quattro casali denominati Vigna Viola, Martella, Scagnoli I e Scagnoli II che utilizzati, una volta, come abitazioni e magazzini per i lavori agricoli, sono oggi, invece, inutilizzati; in osservanza della Legge 26/6/1990 e del D.M. 11/1/1991, detti casali sono stati stralciati dal Catasto Rustico ed inseriti nel N.C.E.U. di Roma con destinazione d'uso abitativa.

Iscritta alla Cancelleria del Tribunale di Biella an N.6535 Reg.Soc.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vercelli al n. 124.789
Codice Fiscale/Partita Iva n. 00405860024
Capitale Sociale L. 1.000.000.000 interamente versato

FARNESIANA

FARNESIANA SpA

- 2 -

Nel febbraio-marzo 1992, la società Farnesiana, intendendo recuperare detti casali, che erano, e sono tutt'ora, in stato di forte degrado, presentò, giusta la Legge Regione Lazio n. 13 in applicazione della Legge 26/6/1939 n. 1497, all'Assessorato Urbanistica ed Assetto del Territorio della Regione Lazio il progetto di manutenzione straordinaria e restauro conservativo per ognuno dei quattro casali di cui sopra.

Dopo sopralluoghi, verifiche ed accertamenti, i quattro progetti furono approvati, in linea tecnica, dalla Divisione competente - Arch. Cinardi e Arch. Vagnoni - e furono quindi inviati alla firma dell'Assessore competente, il quale invitò la società Farnesiana a procurarsi il parere preventivo del Consorzio del Parco dell'Appia Antica.

Conseguentemente, in data 3 agosto 1993, Le fu inviata, quale Presidente dell'Azienda Consorziale dell'Appia Antica, la lettera raccomandata R.R. che si allega in copia fotostatica e alla quale non fu dato alcun riscontro. Nel novembre 1993, la società Farnesiana ha presentato ricorso al T.A.R. che si allega per miglior chiarimento e in fatto ed in diritto.

Nello scorso mese di maggio, la Soprintendenza Archeologica di Roma ha segnalato alla società Farnesiana l'intenzione del Ministero dei Beni Culturali di porre, ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 1089, il vincolo specifico sull'intera tenuta, trasmettendo la documentazione relativa.

E' desiderio della società Farnesiana di giungere ad una intesa con l'Amministrazione Pubblica ed i vari Enti preposti per la definizione urbanistica della tenuta di sua proprietà, facendo, da una parte, salvi gli interessi della pubblica comunità nel rispetto dei principi di tutela ambientale, ma senza, d'altra parte, dimenticare che i principi su cui si fonda ogni impresa non possono che non essere di natura economica.

FARNESIANA SpA

- 3 -

Dovrebbe essere interesse di tutti che l'attuale stato di abbandono degli edifici esistenti che compromette gravemente il decoro di questa area di grande importanza storico-archeologica possa essere corretto da un intervento coordinato tra le varie parti interessate.

In quest'ottica, la società Farnesiana desidererebbe discutere con i vari Enti competenti una serie di proposte che potrebbero articolarsi su vari livelli in base al principio di utilizzo di aree da parte del pubblico in cambio dell'autorizzazione al ripristino ed al completamento dei nuclei abitativi esistenti: è ipotizzabile, per esempio, che all'ottenimento di maggiore cubatura corrisponda un maggior intervento della nostra società nella realizzazione e cessione di un'area ad uso pubblico.


In questo modo, come è riscontrabile in alcuni casi all'estero, si potrebbero congiungere in un obiettivo unico i vari interessi: la fruibilità dell'area da parte della comunità ed il profitto economico di un gruppo privato.

La società Farnesiana è disponibile a discutere al più presto proposte concrete con i vari Enti preposti.

Nell'attesa di un Suo gentile interessamento alla questione di cui sopra, Le porgo i miei distinti saluti.

FARNESIANA S.p.A.

(Dr. Massimo Trabaldo Togna)



N.B. per eventuali comunicazioni contattare:
Quintia S.p.A. - Via C. Porta, 1 - Milano
Tel. 02/29010420 - FAX 02/29010407

Allegati: - lettera indirizzata al Prof. Cederna;
- ricorso al T.A.R.

Dott. Ing. SANTE AURELI
VIALE STANISLAO AURELI, 18 - TEL. 0774/605240
00010 MORICONE (ROMA)

Moricone, 3 agosto 1993

COPIA

Chiarissimo
Prof. Antonio CEDERNA
via Romagnosi 20
00196 - Roma

Chiarissimo Professore,

mi permetto di rivolgermi direttamente a Lei perché così mi è stato detto di fare dallo Assessorato Ambiente-Ufficio Parchi della Regione Lazio al quale avevo chiesto indicazioni dopo aver ricevuto, dalla stessa Regione Lazio, la lettera che allego in copia.

Secondo il contenuto di detta lettera, per ottenere le approvazioni dei progetti in oggetto alla stessa, dovrò adoperarmi per acquisire il parere preventivo dell'Ente Parco del quale Ella è Presidente; questa, almeno per me, è una procedura innovativa e, pertanto, domando:

- 1) a quale Ufficio ed a quale indirizzo dovrò rivolgermi?
- 2) con quale formalità dovranno essere presentati i progetti, quante copie e con quali allegati?

Certo di riscontro segnalo il mio indirizzo: dott. ing.
Sante Aureli, viale Stanislao Aureli 18 Moricone (Rm), 00010=
telefono 0774 / 605240=

Porgo i miei ossequi

Sante Aureli



Mod. 22-0 (ricalco) (1990) - Cod. 007503

AMMINISTRAZIONE P.T.

RICEVUTA

Accettazione delle raccomandate

Da compilarsi a cura del mittente (Si prega di scrivere a macchina o in stampatello)

Destinatario PROF. ANTONIO CEDERNA
Via ROMAGNOSI n. 20
Località 00196 ROMA (Prov. RM)

Mittente SANTE AURELI
Via STENISLAO AURELI n. 12
Località UDRICONE

Servizi accessori richiesti: Espresso Via aerea A.R.
Contrassegnare con Assegno L.

Roma - I.P.Z.S. - P.V.

È vietato includere denaro e valori nelle raccomandate. L'Amministrazione non ne risponde.

Bollo (per l'accett. manuale)

N. Racc. 2314 Tasse 5800

archiviocederna.it

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della: del: N. 2314 di L.
 Raccomandata Vaglia spedit. il
 Assicurata Pacco dall'Ufficio di
indirizzate a PROF. ANTONIO CEDERNA
VIA ROMAGNOSI 20 - ROMA

Dichiaro di aver ricevuto/riscosso quanto suindicato il 16-8-93

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

Firma Cap. Cederna



Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento.

Roma - I.P.Z.S. - P.V.

COPIA

ORIGINAL
URGENTE
F. Aureli
Roma 4.11.93
F. Aureli

STUDIO AURELI
Avv. STANISLAO AURELI
Dott. Proc. MICHELE AURELI
Via Asiago, 8 - 00195 ROMA
Tel. 3225000 - 3612635

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO-ROMA

RICORRE

La FARNESIANA S.p.a., in persona dell'Amministratore

Delegato. ---- Dr.Massimo Trabaldo-Togna, con sede in Pray Biellese (VC) Via B. Sella,5 ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv.Stanislaio Aureli e del Dr.Proc.Michele Aureli -attualmente in via Asiago,8- dai quali è rappresentata e difesa con i più ampi poteri e facoltà disgiunte in virtù di procura speciale a margine del presente atto

Procura speciale. Nella mia qualità di Legale Rappresentante della Farnesiana S.p.a. delego a rappresentare e difendere la detta società in ogni stato, grado e fase del presente giudizio e nella fase esecutiva l'Avv. Stanislao Aureli ed il Dr.Proc.Michele Aureli, presso lo studio dei quali in Roma Via Asiago 8 eleggo domicilio, conferendo loro ogni facoltà di legge, anche disgiuntamente, autorizzandoli a transigere, quietanza rinunziare, accettare rinunzie e proporre motivi aggiunti. 22.10.1993

PER L'ANNULLAMENTO

1) del provvedimento costituito dalla comunicazione della Regione Lazio Assessorato Urbanistica-Assetto del Territorio-Tutela ambientale, Prot.8812 inviata alla ricorrente a mezzo lettera di data 15 luglio 1993, ma con timbro postale di partenza del 21 luglio 1993 e ricevuta ovviamente dalla ricorrente alcuni giorni dopo, lettera avente ad oggetto:

"Comune di Roma- Richiesta di autorizzazione per manutenzione straordinaria e restauro conservativo dei Casali siti in Roma Via Ardeatina 285 denominati: "Martella"; "Viola"; "Scagnoli 1"; "Scagnoli 2"; con tale determinazione -firmata dall'Assessore Prof. Dott.Adriano Redler- la Regione Lazio omettendo di dar luogo al dovuto provvedimento positivo ai sensi dell'art.7 legge 29.6.1939 n.1497 (conseguenziale alle domande presentate dalla ricorrente in data 17.2.'92 -e non 17.3 come erroneamente riportato nel provvedimento- e 21.3.'92) ha richiesto

FARNESIANA S.p.A.

Amministratore Delegato

Massimo Trabaldo-Togna

La firma è autentica

Stanislao Aureli
Michele Aureli


l'acquisizione di un parere preventivo dell'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica istituito con legge Regionale n.66 del 10.11.1988 (doc.1); - 2) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso o coordinato ancorchè non cognito alla ricorrente

CONTRO E NEI CONFRONTI DE

1) la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale e comunque del legale rappres.te pro-tempore nella sua nota sede in Roma Via R.R. Garibaldi; 2) la Regione Lazio Assessorato Urbanistica-Assetto del Territorio- Tutela ambientale, in persona dell'Assessore pro-tempore, in Roma Via del Giorgione 129; 3) l'Ente Parco Regionale suburbano dell'Appia Antica istituito con Legge Regionale 66/1988, in persona del legale rappres.te pro-tempore Prof.Antonio Cederna e comunque del legale rappres.te pro-tempore presso l'Assessorato Ambiente della Regione Lazio-Ufficio Parchi in Roma Via R.R.Garibaldi; 4) il Comitato di Gestione del Parco dell'Appia Antica, in persona del legale rappres.te pro-tempore Prof.Antonio Cederna e comunque del legale rappres.te pro-tempore presso l'Assessorato Ambiente della Regione Lazio-Ufficio Parchi in Roma Via R.R.Garibaldi;

FATTO

La società ricorrente con domande (docc.2-3-4-5) presentate in data 17 febbraio 1992 (e non marzo, come erroneamente riportato nel provvedimento impugnato) comunicava alla Regione Lazio di dover eseguire degli interventi di manutenzione



straordinaria e restauro conservativo dei Casali siti in Roma
Via Ardeatina 285 denominati: "Martella"; "Viola"; "Scagnoli 1";
"Scagnoli 2". Con successiva comunicazione del 21.3.1992 la
stessa Farnesiana sollecitava la pronunzia da parte della
Regione rappresentando il pericolo di crolli e dunque il grave
rischio per l'incolumità fisica delle persone.


La Regione avrebbe dovuto comunicare all'istante che,
trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria e
restauro conservativo, nessuna specifica autorizzazione è
richiesta e riconoscendo dunque il pieno diritto della
ricorrente ad eseguire i detti lavori.

Tuttavia nel luglio del 1993, con la sorprendente
determinazione oggi impugnata, la Regione ometteva di
pronunziarsi in senso favorevole, come le era imposto,
chiedendo invece un non dovuto "parere preventivo" ad un
evanescente soggetto quale il Parco dell'Appia Antica, che non
risulta a tutt'oggi operativo.

Il descritto provvedimento è ingiusto e lesivo dei diritti e
degli interessi della ricorrente che, per l'effetto, come sopra
rappresentata e difesa, lo impugna ad ogni effetto di legge per
i seguenti

MOTIVI

I - La Regione ha ommesso di dar luogo al dovuto provvedimento
positivo ex art.7 L.29.6.1939 n.1497 richiedendo invece
l'acquisizione di un parere preventivo dell'Ente Parco



dell'Appia Antica; detta norma prevede che chiunque intenda eseguire lavori in area protetta ai sensi della cennata legge non possa intraprendere tali lavori prima di aver ottenuto dalla Regione (cui il D.P.R. 616/1977, art.82, ha delegato le funzioni in materia) le relative autorizzazioni.

La Regione avrebbe, sulla richiesta di autorizzazione (comunque nella specie non dovuta, come adesso si dirà) dovuto pronunciarsi entro sessanta giorni dalla domanda: termine qualificato perentorio, con gravissima responsabilità della Regione anche sotto tale profilo ed illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del citato art.82 D.P.R. 616/1977.

Lo stesso art.82 D.P.R. 616/1977, nella sua formulazione a seguito del D.L. 27.6.1985 n.312 convertito in legge con l'art.1 L.8.8.1985 n.431, stabilisce peraltro che "Non è chiesta l'autorizzazione di cui all'art.7 della L.29 giugno 1939, n.1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici"....: la Regione avrebbe dunque dovuto adeguarsi al dato normativo rilevando che, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo (come è pacifico e risulta dallo stesso provvedimento impugnato) non era dovuta nella specie alcuna autorizzazione.


Le avvenute violazioni della L.1497/1939 e del D.P.R.

Handwritten signature

616/1977 sono tanto più gravi ove solo si consideri che il fondamento delle richiamate disposizioni di legge consiste nell'evidente salvaguardia degli interessi pubblici, in primis costituiti dalla tutela paesistico-ambientale per evitare sia un intollerabile degrado in zona protetta sia il rischio di deturpamenti e financo di crolli con quali conseguenze per l'incolumità fisica delle persone (oltre che naturalmente per la stabilità delle cose) è sin troppo facile immaginare.

Si consideri ancora come il richiamato D.L. 312/1985 -che ha aggiunto nove commi all'art.82 D.P.R. 616/1977- all'art.1 ter riafferma lo stesso principio stabilendo che "Le regioni... possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali... le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1 bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo...". Tale principio è infine ribadito al successivo art.1 quinquies.

E proprio una situazione di grave rischio per l'incolumità delle persone era stata rappresentata dalla ricorrente alla Regione Lazio con la menzionata dichiarazione (doc.6) depositata presso l'Assessorato il 21.3.1992 (di cui è cenno anche nell'impugnato provvedimento), dichiarandosi da parte della Farnesiana espressamente "che i tetti e gran parte dei



solai di detti casali sono pericolanti per il pessimo stato delle travi di legno portanti gli stessi e rappresentano un grave rischio per l'incolumità delle persone"

La Farnesiana, nel ribadire la gravità di tale situazione, con il presente ricorso invita e diffida formalmente ad ogni effetto di legge -anche ad esonero di ogni e qualsivoglia responsabilità per le conseguenze tutte dovute alla mancata esecuzione dei detti lavori- i soggetti destinatari del presente atto, e comunque chi di competenza, a provvedere immediatamente sulle istanze della ricorrente comunicando alla Farnesiana il suo pieno diritto ad eseguire i richiesti interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo non essendo richiesta la specifica autorizzazione di cui all'art.7 L.1497/1939 ed art.82 D.P.R. 616/1977.

La Regione ha dunque agito anche con evidente eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto dei presupposti, abuso e straripamento di potere, difetto di motivazione.

II - Indipendentemente dagli assorbenti rilievi di cui sopra è evidente che la Regione ha voluto domandare un parere preventivo che comunque non era richiesto, non essendovi alcuna disposizione di legge che, in una ipotesi quale la nostra, imponga di richiedere tale "parere preventivo" dell'Ente Parco (e pretendendosi, oltretutto, che tale onere debba ricadere sulla ricorrente in difetto di una norma che ciò preveda !).

[Handwritten signature]

Nè risulta che il fantomatico "Parco" sia a tutt'oggi -e tanto meno nel febbraio 1992 quando l'istanza della ricorrente venne presentata in Regione- operativo (assenza totale delle strutture, dello statuto, di una sede legale, ecc.), essendo esso rimasto in uno stato di quiescenza -perfettamente cognito alla Regione- dal 1988 ad oggi con una impossibilità giuridica e di fatto di contattarlo e di raccogliere pareri di sorta.

Con evidente violazione della L.1497/1939 e del D.P.R. 616/1977 nonché della L.R. 66/1988 istitutiva del Parco Regionale dell'Appia Antica, nonché con eccesso di potere per abuso di potere, difetto dei presupposti, manifeste contraddittorietà ed ingiustizia, difetto di motivazione, genericità.

* * *

III - Si conclude, nell'impugnato provvedimento, asserendosi che i termini di cui alla legge 431/1985 dovrebbero intendersi interrotti: innanzitutto non viene precisato di quali termini si tratta. Se, come è da ritenere, il termine in questione è quello -già supra ricordato- perentorio di sessanta giorni dalla istanza per la pronunzia da parte della Regione, tale termine è ormai decorso da circa un anno e mezzo, e comunque non sarebbe consentito procedere arbitrariamente ad una "auto-sospensione" della decorrenza di un termine -oltretutto perentorio- senza una norma di legge in tal senso. Con violazione della L.431/1985 ed eccesso di potere per contraddittorietà ed

illogicità manifeste e difetto dei presupposti.

* * *

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, per i motivi tutti ut supra -con espressa riserva di nuovi ed aggiunti, nonchè di agire nelle competenti sedi contro i responsabili anche per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi-

CONCLUDE

chiedendo che codesto Ecc.mo T.A.R. del Lazio, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare l'impugnato provvedimento della Regione Lazio 15.21.7.93, in epigrafe meglio descritto, ed ogni altro, antecedente o conseguente, ancorchè non cognito alla ricorrente, ordinando alla Regione Lazio di provvedere immediatamente sulle istanze della ricorrente comunicando alla Farnesiana il suo pieno diritto ad eseguire i richiesti interventi non essendo richiesta la specifica autorizzazione di cui all'art.82 DPR 616/'77 ed all'art.7 L.1497/'39.

Con decisione munita di esecutorietà, vittoria di spese come per legge ed ogni altro consequenziale provvedimento.

Con espressa riserva di chiedere la sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

Salvis juribus.

Roma, 20.10.1993

(Avv. Stanislao Aureli) (Dr. Proc. Michele Aureli)



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma ad istanza della Farnesiana S.p.a., come in atti rappresentata e difesa, ho notificato il suesteso atto ad ogni effetto di legge: 1) alla Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale e comunque del legale rappresentante pro-tempore, nella sua nota sede in Roma Via R.R. Garibaldi, ivi consegnandone copia a mani di

consegnandone simile copia a persona qualificata per

Carlo Le Sauer

incaricato a ricevere la notifica

che ne cura la consegna in sua
drecaria assenza

Roma

4 NOV. 1993 434

GENOVESE ROSA
ASSISTENTE U.N.E.P.

L'Aiut. Uff. Giudiziario

2) alla Regione Lazio Assessorato Urbanistica-Assetto del Territorio- Tutela ambientale, in persona dell'Assessore pro-tempore, in Roma Via del Giorgione 129-163, ivi consegnandone copia a mani di

Cronologico n. *31558* quanto al *Regione Lazio 7*
Arenario Urbanistico - Assessorato del Territorio - Tutela
Ambientale - Via Giorgione 129

consegnandone simile copia a persona qualificata per *impiegato*

addetto alle ricevute Tommaso Elisabetta

Roma 4 NOV. 1993

L'Aiut. Uff. Giudiziario

3) all'Ente Parco Regionale suburbano dell'Appia Antica
istituito con Legge Regionale 66/1988, in persona del legale
rappresentante pro-tempore Prof. Antonio Cederna e comunque
del legale rappresentante pro-tempore presso l'Assessorato
Ambiente della Regione Lazio - Ufficio Parchi in Roma Via
R.R. Garibaldi, ivi consegnandone copia a mani di

Cronologico n. 31558 quanto al sig. Finto Perco 7
Ente Parco Regionale Suburbano Appia Antica Imp. P. A. Cederna
Prof. Antonio Cederna
consegnandone simile copia a persona qualificata per
Caricatore a ricevere la notifica
che ne cura la consegna in sua
precaria assenza




Rome - 4 NOV. 1993 434 GENOVESE ROSA
ASSISTENTE U.N.E.P.
L'Alut. Off. Giudiziario

4) al Comitato di Gestione del Parco dell'Appia Antica, in
persona del legale rappresentante pro-tempore Prof. Antonio
Cederna e comunque del legale rappresentante pro-tempore
presso l'Assessorato Ambiente della Regione Lazio - Ufficio
Parchi in Roma Via R.R. Garibaldi ivi consegnandone copia a
mani di

Cronologico n. 31558 quanto al sig. Comitato 7
Ente Parco Regionale Suburbano Appia Antica Imp. P. A. Cederna
Prof. Antonio Cederna
consegnandone simile copia a persona qualificata per
Caricatore a ricevere la notifica
che ne cura la consegna in sua
precaria assenza

Rome - 4 NOV. 1993 434 GENOVESE ROSA
ASSISTENTE U.N.E.P.
L'Alut. Off. Giudiziario



REGIONE LADINO
 ASSTO AA.GG. SERV. ACCETTAZIONE
 26 GEN. 1995
 Via R. Raimondi Garibaldi, 7
 00146 ROMA

REGIONE LADINO
 27 GEN. 1995

RACCOMANDATA A.R.

archiviocederna.it

Egregio Signore

CEDERNA DOTT. ANTONIO
 c/o ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
 Piazza Oderico da Pordenone, 15
 00147 - ROMA RM